

DISEGNO DI LEGGE 7 gennaio 2020, n. 41

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)

TESTO CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 28.09.2020

INDICE

- Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sul difensore civico 1982*
- Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sul difensore civico 1982*
- Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982*
- Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sul difensore civico 1982*
- Art. 6 - *Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982*
- Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)*
- Art. 8 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale sul difensore civico 1982 sono inserite le parole: "A tali fini svolge, anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione."

2. Alla fine del terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale sul difensore civico 1982 sono inserite le parole: "e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è abrogato.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sul difensore civico 1982, dopo le parole: "può chiedere" sono inserite le seguenti: "senza il limite del segreto d'ufficio".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è inserito il seguente:

"1 bis. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

"Il difensore civico non può essere rinominato nella sua carica; inoltre non può essere immediatamente rinominato nella carica di garante dei diritti dei detenuti o di garante dei diritti dei minori."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

"Il difensore civico dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio provinciale e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore."

Art. 6

Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982 è inserito il seguente:

"6 bis. I garanti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e continuano a esercitare provvisoriamente le rispettive funzioni fino alla nomina dei successori. Non possono essere immediatamente rinominati in una delle cariche di garante previste da questa legge, né nella carica di difensore civico."

2. Nel comma 8 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982, dopo la parola: "6" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo comma,".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 19 del 2005 le parole: "per la durata della legislatura provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale".

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio (missione 01, programma 1).